

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4286 del 14/09/2020
Oggetto	Società: G.D.S. S.r.l., sede legale ed impianto Via Campania, 15, Loc. Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO) - Codice Fiscale e Partita Iva 03585761202. - OGGETTO: Rinnovo e contestuale variazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti per Via Campania, 15, Loc. Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO). Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R13, R3 - Classe 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4415 del 14/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Società: **G.D.S. S.r.l.**, sede legale ed impianto Via Campania, 15, Loc. Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO) - Codice Fiscale e Partita Iva 03585761202.

OGGETTO: Rinnovo e contestuale variazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ per Via Campania, 15, Loc. Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO).

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R13, R3 - Classe 6.**

Decisione:

1. Rinnova l'iscrizione con numero **78098/2020 del 29.05.2020²** del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, relativa alla società **G.D.S. S.r.l.**, per l'impianto Via Campania, 15, Loc. Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO). Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, ovvero **fino al 23.09.2025.**

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre a tale scadenza, dovrà presentata, **almeno 90 giorni prima** comunicazione di rinnovo, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, artt. 214 e 216

				t/a	Ton (*)
OPERAZIONE RECUPERO	di	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI AD UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	390	90
TIPOLOGIA		3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=120101-120102-150104-170405- 200140		
TIPOLOGIA		3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe CER=150104-170401-170402-170404-170407-200140		
TIPOLOGIA		5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER=170402-170411		
TIPOLOGIA		5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=170401-170411		
OPERAZIONE RECUPERO	di	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI AD UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a	Ton (*)
TIPOLOGIA		9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-200138	110	1

				t/a	Ton (*)
OPERAZIONE RECUPERO	di	R3	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI (COMPRESSE LE OPERAZIONI DI COMPOSTAGGIO E ALTRE TRASFORMAZIONI BIOLOGICHE)	2500	4
TIPOLOGIA		9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-200138		

* Tonn/giorno istantanee

3 Operazione di recupero R13

- a) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R13 è pari a 500 tonnellate/anno.
- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) Vista la presenza di rifiuti metallici, tipologie 3.1 e 3.2 l'impianto dovrà essere sempre dotato di rilevatore di radioattività anche portatile.

4 Operazione di recupero R3

- a) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R3, è pari a 2.500 tonnellate/anno.

- b) le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R3) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

5. **Prescrizioni generali**

- a) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) Per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, nel rispetto di quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.

6. **Avverte che:**

- a) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti al PG. n. 78098/2020 del 29/05/2020 e successive integrazioni³. La planimetria gestionale dell'impianto è costituita dall'elaborato 1:200 denominato (planimetria funzionale).
- b) In base a quanto disciplinato dal D.P.R. 151/2011 relativamente allo stoccaggio istantaneo complessivo di dette tipologie classificate come potenzialmente infiammabili non potrà superare i 5000 kg, per quantità maggiori la ditta dovrà presentare SCIA presso il SUAP o direttamente presso il comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia.
- c) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal Dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

³ PG 129883/2020 del 10/09/2020

- d) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni gestionale dell'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- e) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- f) **Entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65** € che vanno versati a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**
- g) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵;

8 **Rimedi Giuridici**

- a) Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna)-www.arpae.it;
- b) Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

G.D.S S.r.l, Castel San Pietro Terme svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Campania, 15, Loc. Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), in virtù dell'iscrizione al registro

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

provinciale delle imprese di recupero di rifiuti della Provincia di Bologna, rilasciata con PG n. 112209 del 23/09/2015, oggetto del presente rinnovo;

Il gestore dell'impianto ha presentato il rinnovo dell'iscrizione al SUAP del Castel San Pietro Terme (BO) e contestualmente ad ARPAE ad acquisito agli atti con PG. n. 78098/2020 del 29/05/2020 e successive integrazioni volontarie PG. n. 129883 del 10/09/2020.

Nelle integrazioni presentate l'azienda ha comunicato alcune variazioni:

- In particolare rinuncia all'operazione R4, in quanto non in possesso delle certificazioni 333/2011 e 715/2013 regolamenti europei;
- Variazione delle quantità trattate mantenendo sostanzialmente inalterate le quantità totali pari a 3000 tonn/anno e modifica dei quantitativi istantanei.
- Precisazioni in merito alla dichiarazione inerenti il non assoggettamento alla normativa prevenzione incendi.

Riguardo le verifiche antimafia in data 16/06/2020 ARPAE ha richiesto⁶ il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

La Prefettura ha comunicato con nota del 20/08/2020, che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.

Descrizione dell'attività

L'impianto sorge nel Comune di Castel San Pietro Terme nella zona industriale e artigianale di Osteria Grande su un lotto di terreno di 900 m², individuato nel NCEU al foglio 50 particelle n° 445, 480, e 481. L'edificio dove si svolgono le attività di recupero rifiuti è costituito da un corpo di fabbrica chiuso con superficie coperta di 360 m² di cui 60 m² sono dedicati ad uffici e servizi. La pavimentazione è in cemento

L'attività principale della società GDS srl è costituita dal recupero dei pallets operazione (R3) che consiste nella selezione, cernita e riparazione dei pallets per essere successivamente venduti come prodotti perché cessati dalla qualifica di rifiuti (End of Waste).

Eventuali parti in legno non recuperabili nel processo di riparazione vengono stoccati in un container a tenuta posto nel piazzale esterno; detti scarti rappresentano i rifiuti prodotti in proprio dalla GDS srl.

Sul piazzale esterno non sono previste altre operazioni o stoccaggi di rifiuti ma solo transiti dei mezzi, fatto salvo il deposito del container sopra descritto.

Oltre al recupero dei pallets l'azienda effettua il deposito (R13) di rottami ferrosi e non ferrosi.

In merito alla matrice rumore GDS srl ha effettuato⁷ delle rilevazioni in ambiente esterno al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di zona della classe V (*area prevalentemente industriale*).

⁶ Richiesta avanzata da parte di ARPAE registrata dal Protocollo della Prefettura con PR_BOUTG_Ingresso_0074966_20200616

⁷ Nel 2010

In base alla rilevazioni effettuate i livelli di rumorosità ambientale rilevati al confine dell'azienda risultano inferiori a 70 dB(A) indicati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Valutazioni tecniche

Viene confermata il proseguimento dell'attività con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. ed alle relative dichiarazioni contenute nelle comunicazione trasmessa.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione⁸ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente
dell'Area Autorizzazione e
Concessioni Metropolitana⁹
Dott.ssa Patrizia Vitali
(documento firmato digitalmente)¹⁰

⁸ Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 e successive proroghe per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

⁹ Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.